

# Repubblica Italiana

Reg. Ord. 2212

Reg. Gen. 3199

Anno 2002

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sezione terza, composto dai signori Magistrati:

Dott. Italo Vitellio     Presidente  
Dott. Ettore Leotta    Consigliere rel. Estensore  
Dott. Paola Puliani    Consigliere

Ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

sul ricorso n. 3403/2002 R.G. proposto dalla Sig. D'angelo Annalisa Maria, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicolò Amato e Francesco Amato, presso lo studio dei quali, sito in Catania, Piazza Verga n. 29, è elettivamente domiciliata;

contro

il Comune di Acicatena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfio Ferito, selettivamente domiciliato in Catania, via Umberto n. 265, presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente;

l'Istituto Tecnico Industriale Statale "G.Marconi" di Catania, in persona del dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege; per l'annullamento previa sospensione:

- 1) della nota prot. N. 25 24 del 15 giugno 2002 (conosciuta dopo il 21 giugno 2002), con la quale la Provincia Regionale di Catania ha dichiarato la propria incompetenza per l'assegnazione di un assistente igienico - personale ed ha invitato i responsabili scolastici ad individuare i collaboratori scolastici cui affidare il compito dell'assistenza, personale carente dei requisiti specifici per svolgere l'assistenza a soggetti portatori di handicap;
- 2) della mancata risposta da parte del Comune di Acicatena alla richiesta del 17 maggio 2002, volta ad ottenere l'istituzione di trasporto scolastico e l'assegnazione di assistente igienico - personale per l'anno scolastico 2002 - 2003;
- 3) della mancata assegnazione di assistente igienico - personale presso l'Istituto scolastico frequentato dalla ricorrente ed alla mancata assegnazione di servizio di trasporto scolastico;
- 4) del silenzio serbato dal Comune di Acicatena e dall'Istituto Tecnico Industriale "G.Marconi" - oltre successiva diffida per telegramma - sulla domanda inoltrata tramite legale dei genitori della ricorrente;
- 5) di ogni altro precedente, coevo e successivo con cui l'Amministrazione nega l'istituzione dei due servizi;

per declaratoria

che il comportamento dell'Amministrazione merita di essere censurato sotto i molteplici profili della violazione di legge dell'eccesso di potere per carenza del provvedimento e di conseguenza di qualsiasi motivazione e che, conseguenza di qualsiasi motivazione e che conseguentemente, merita l'annullamento anche lo stesso comportamento illegittimamente tenuto dalle Amministrazioni che non hanno garantito la prestazione di servizi a tutela di diritti fondamentali del cittadino disabile.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intime.

Designato relatore per la Camera di consiglio del 5 novembre 2002 il Consigliere Dott. Ettore Leotta.

Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale.

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

A - Visto l'art. 10 della L.R. 18 aprile 1981, n. 68, in base al quale i Comuni sono tenuti a promuovere l'inserimento dei soggetti portatori di handicap nelle istituzioni educative e scolastiche normali. Mediante "assegnazione di personale adeguato, compreso quello addetto all'assistenza igienica personale dei soggetti portatori di handicap, per soddisfare le esigenze di integrata permanenza e di socializzazione graduale".

Visto l'allegato alla L.R. 28 marzo 1986, n. 16, che, alla lettera a), prescrive l'adozione da parte dei Comuni dei seguenti specifici interventi:

- l'assegnazione di personale addetto all'assistenza igienico - personale per soggetti non autosufficienti sul piano motorio o insufficienti mentali, che non hanno il controllo degli sfinteri, nella misura di una unità per 4 - 5 soggetti handicappati inseriti;
- il trasporto, con mezzi adeguati e con accompagnatore, dei soggetti portatori di handicap inseriti nella scuola;

Considerato che tale originario quadro normativo è stato rimodulato dall'art. 12 comma 2, della L.R. 24 febbraio 2002, n. 6, che ha attribuito "i servizi di supporto organizzativo dell'istruzione per gli alunni con handicap o con situazione di svantaggio" alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore ed ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola.

Visto il C.C.N.L. del personale della scuola sottoscritto il 29 maggio 1999, che alla tabella A, A/2: Profilo: Collaboratore scolastico, prescrive che i collaboratori scolastici delle scuole statali, oltre a svolgere mansioni di "ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse", possono svolgere "assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale";

Rilevato che la disposizione da ultimo citata è stata sostanzialmente ribadita nella tabella D allegata al C.C.N.L. del personale scolastico sottoscritto il 15 dicembre 2001, A/"Profilo, Collaboratore scolastico, laddove si prescrive che:

- i collaboratori scolastici svolgono mansioni di "ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e all'uscita di esse";
- in relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, gli stessi partecipano a specifiche iniziative di formazione ed aggiornamento;
- vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l'impiego di funzioni aggiuntive o l'erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale";

Ritenuto che con la disposizione contrattuale da ultimo riportata è stata affermata la necessità di:

- garantire, con l'apporto dei collaboratori scolastici, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona (ipotesi già contemplata dal C.C.N.L. sottoscritto il 29 maggio 1999);
- garantire, sempre con apporto dei collaboratori scolastici, l'ausilio materiale ai bambini ed alle bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale (ipotesi che nel precedente C.C.N.L. sottoscritto il 29 maggio 1999 non era espressamente contemplata);
- conseguire tali risultati tramite particolari forme di organizzazione del lavoro, l'impiego di funzioni aggiuntive o l'erogazione di specifici compensi (nella nuova ottica dell'autonomia

delle istituzioni scolastiche, introdotta dalla L.R. 24 febbraio 2000 n. 6 e dalla normativa statale da questa recepita);

Considerato che, in base al vigente quadro normativo, come sopra ricostruito:

- il trasporto con mezzi adeguati e con accompagnatore, degli alunni con grave handicap che frequentano le scuole secondarie superiori, come la ricorrente, deve essere curato dalla Provincia competente per territorio, mentre l'assistenza igienico personale degli stessi alunni deve essere garantita dai collaboratori scolastici in servizio presso l'istituzione scolastica frequentata dagli interessati;
- Ritenuto, per tali ragioni, di fare obbligo alla Provincia regionale di Catania di attivare immediatamente il servizio di trasporto della ricorrente, con mezzi adeguati e con accompagnatrice, dal luogo di residenza all'Istituto scolastico della stessa frequentato e viceversa;

Ritenuto altresì di fare obbligo al Dirigente dell'Istituto Tecnico Industriale "G. Marconi" di Catania di garantire l'assistenza igienico - personale della ricorrente a mezzo collaboratrici scolastiche in servizio nell'Istituto, disponendo particolari forme organizzazione del lavoro, ovvero impiegando le lavoratrici interessate in funzioni aggiuntive, nel qual caso verranno erogati specifici compensi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania - Sezione Terza accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, ordina al presidente della Provincia regionale di Catania ed al dirigente dell'Istituto Tecnico Industriale " G.Marconi di Catania di attivare immediatamente i servizi richiesti, nei modi di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione; essa viene depositata in segreteria, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Catania, 5 novembre 2002

**DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 NOVEMBRE 2002**